REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3762/92 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

relativo all'adeguamento dell'indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4045/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che fissa il trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere del tribunale di primo grado delle Comunità europee (2), e modifica pertanto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 nonché all'articolo 21 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1992:

a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente: 57 205 franchi belgi,
— vicepresidente: 36 765 franchi belgi,
— commissario: 24 515 franchi belgi;

b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente: 57 205 franchi belgi,
— giudice o avvocato generale: 24 515 franchi belgi,
— cancelliere: 22 355 franchi belgi;

c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, è sostituito da 32 705 franchi belgi.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1992:

a) gli importi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sono i seguenti:

— presidente: 24 515 franchi belgi,
— membri: 22 355 franchi belgi,
— cancelliere: 19 015 franchi belgi;

b) l'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito da 29 830 franchi belgi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
D. HURD

(1) GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1084/92, (GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 1).
(2) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 1.